



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 - 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2021

N. 1406

Data 07/09/2021

**OGGETTO: DECRETO LEGGE 44/2021 CONVERTITO IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LEGGE 28 MAGGIO 2021,
NUMERO 76, ARTICOLO 4 - ADOZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO ASL
PESCARA**

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Decreto legge 44/2021 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 28 maggio 2021, numero 76, articolo 4 – Adozione del protocollo operativo ASL Pescara.

“Preso atto della relazione del Direttore Amministrativo dell’ASL Pescara, proponente, che qui si riporta integralmente”.

Premesso che:

- ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 44 del primo aprile 2021 convertito in legge 76 del 28 maggio 2021, “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, la vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati; solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al citato comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita;
- ai sensi del medesimo articolo 4 del decreto legge 44 del primo aprile 2021 convertito in legge 76 del 28 maggio 2021:
 - ✓ ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. I datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti;
 - ✓ le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia

autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati;

- ✓ ricevuta la segnalazione l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione l'azienda sanitaria locale, alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale;
- ✓ decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;
- ✓ la sospensione è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza;
- ✓ ricevuta la comunicazione di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate. Quando l'assegnazione a mansioni diverse

non è possibile, per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;

- ✓ la sospensione mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
- ✓ salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti non obbligati alla vaccinazione in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, in caso di accertato pericolo per la salute, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;

Considerato che:

- il decreto legge 44/2021, all'articolo 4, reca la normativa dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, nonché della verifica dello stato vaccinale e delle conseguenze della sua inosservanza, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, declinando specifici adempimenti in capo al datore di lavoro atti ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, come riportato nella premessa al presente documento;
- con nota protocollo Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità, Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale, DPF019 – numero 323464/21 del 02 agosto 2021, trasmessa ai Direttori Generali delle AASSLL regionali, in relazione all'articolo 4 del richiamato decreto legge 44/2021 è stata comunicata la disponibilità, presso l'area “Portale del Medico – Servizi online” del sito regionale, del sistema su cui inserire l'elenco del personale dipendente per fornire le informazioni di esito vaccinale con allegata guida operativa;
- con successiva nota mail del 16 agosto 2021 del medesimo Dipartimento regionale di Sanità è stato altresì comunicato che, al fine di salvaguardare la salute dei pazienti, Operatori

sanitari e non sanitari che prestano attività lavorativa presso le strutture sanitarie pubbliche della regione Abruzzo, è necessario che le singole ASL vadano a definire i criteri - nonché le modalità di gestione - dei dipendenti individuati all'art. 4.1 del decreto legge 44/2021, i quali hanno espresso la volontà di non vaccinarsi o non sono ancora vaccinati con almeno una sola dose. Tali modalità operative devono formare oggetto di apposito provvedimento aziendale che ne delinea l'ambito e le modalità di intervento, eventualmente introducendo apposite commissioni per identificare la sussistenza di destinazioni lavorative a basso rischio di diffusione del contagio e procedere alla relativa quantificazione delle medesime (art. 4 co. 8), coinvolgendo il medico competente di ciascuna ASL. Le istruzioni operative dovranno definire le modalità con le quali le ASL intendono gestire, ai fini della sicurezza dei pazienti e dei lavoratori, l'espressione di volontà di non vaccinarsi degli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie (tra gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie si intende anche il personale tecnico/professionale/amministrativo che svolge attività a contatto con i pazienti, gli utenti esterni e gli altri dipendenti) considerando eventuali interventi anche per i casi – esenti o esonerati - riconducibili alla circolare ministeriale n. 35309 del 4 agosto 2021;

- per quanto sopra premesso, si rileva la necessità di adottare un protocollo aziendale per l'attuazione della norma contenuta all'articolo 4 del decreto legge 44/2021, ai fini della conseguente gestione dei dipendenti ASL Pescara che abbiano espresso la volontà di non sottoporsi alla vaccinazione anti SARS-CoV2, declinandone le attività in capo ai servizi aziendali di competenza, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali;

Ritenuto che il processo operativo aziendale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 44/2021, possa essere espresso nei seguenti termini:

1.1 L'ASL Pescara, per il tramite della UOC Trattamento Economico del Personale dipendente e convenzionato, trasmette alla Regione Abruzzo in via telematica, per il tramite del "Portale del Medico – Servizi online" del sito regionale, l'elenco completo dei propri dipendenti comprensivo del personale sanitario nonché del personale tecnico/professionale/amministrativo, con l'indicazione del luogo di residenza; la trasmissione deve essere aggiornata almeno con cadenza mensile attraverso l'inserimento del personale di nuova assunzione e del personale cessato.

- 1.2 A tal fine la credenziale di accesso per la trasmissione degli elenchi viene richiesta, alla Regione Abruzzo - Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale, DPF019, in favore del Direttore della UOC Trattamento Economico del Personale dipendente e convenzionato.
- 1.3 All'esito della verifica dello stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi complessivamente acquisiti in sede regionale, ove non risultasse l'effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, segue la segnalazione dei nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati nei confronti dell'ASL di residenza di ciascun soggetto interessato. A tal proposito la segnalazione deve essere trasmessa al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Pescara, Dott. Ildo Polidoro, all'indirizzo mail all'uopo attivato così denominato: verificavaccinazioni.covid@asl.pe.it.
- 1.4 Ricevuta la segnalazione di cui al punto che precede, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, per il tramite del servizio di prevenzione di competenza, invita immediatamente l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante una delle seguenti condizioni: 1) l'avvenuta vaccinazione; 2) l'esenzione o il differimento ai sensi di legge; 3) la presentazione della richiesta di vaccinazione; 4) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
- 1.5 In caso di mancata presentazione della documentazione entro la scadenza del predetto termine di cinque giorni, da intendersi come termine perentorio, senza ritardo, il medesimo servizio invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo.
- 1.6 In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, di cui al precedente punto 4.3, il medesimo servizio di prevenzione di cui al punto che precede invita l'interessato a trasmettere immediatamente, comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione del vaccino, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale, decorso il quale, il servizio di prevenzione competente accerta in forma scritta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza se trattasi di

soggetto tenuto all'iscrizione, per la presa d'atto e per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza.

- 1.7 Nel caso di accertamento espresso nei confronti di un dipendente dell'ASL Pescara, il servizio di prevenzione suddetto trasmette l'atto di accertamento direttamente presso il Direttore della UOC Trattamento Economico del personale dipendente e convenzionato per le attività consequenziali di seguito elencate.
- 1.8 Convocazione immediata della Commissione interna ASL Pescara per l'applicazione della normativa di cui all'articolo 4 del decreto legge 44/2021, con contestuale audizione dell'interessato innanzi alla ridetta Commissione.
- 1.9 La commissione ASL Pescara per l'applicazione della normativa di cui all'articolo 4 del decreto legge 44/2021, esaminato l'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e sentito l'interessato, valutate le esigenze di servizio, dispone nell'ordine:
 - a) la sospensione immediata dal diritto di svolgere mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;
 - b) l'assegnazione temporanea, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, che non implicino contatti interpersonali o comportino in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del contagio, con adeguamento del trattamento economico; ove possibile, valutate le esigenze di servizio, è concesso l'utilizzo di tutti gli istituti di assenza residui per l'anno 2021, fino ad azzeramento, ivi comprese le ferie residue dalle precedenti annualità, prima di assegnare il dipendente alle nuove mansioni; i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 44/2021, eventualmente assegnati a mansioni diverse e inferiori in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, non subiscono alcuna decurtazione della retribuzione;
 - c) o, in via alternativa al sub b), un piano di attività in smart working, per le attività remotizzabili, ove presenti, con contestuale utilizzo di tutti gli istituti di assenza residui per l'anno 2021, fino ad azzeramento, ivi comprese le ferie residue dalle precedenti annualità;

d) quando non sussistono le condizioni di cui a precedenti sub b) e sub c), il dipendente è tenuto all'immediato utilizzo di tutti gli istituti di assenza residui per l'anno 2021, fino ad azzeramento, ivi comprese le ferie residue dalle precedenti annualità; dalla data di esaurimento di tali istituti il dipendente è sospeso da ogni mansione sino alla data del 31/12/2021 e per tale periodo di sospensione non sono dovuti retribuzione o altro compenso o emolumento comunque denominato. Il periodo di sospensione dalle mansioni non determina la maturazione di ferie.

1.10 Le misure di cui alle lettere a), b), c), e d) mantengono efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

1.11 L'assolvimento dell'obbligo vaccinale deve essere prodotto prontamente dal dipendente interessato al Direttore del Dipartimento di Prevenzione per le attività consequenziali e le immediate comunicazioni all'Ordine professionale di appartenenza ed al Direttore della UOC Trattamento Economico del personale dipendente e convenzionato per la presa d'atto e per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza.

1.12 Il Direttore della UOC Trattamento Economico del personale dipendente e convenzionato procede alla nuova convocazione della Commissione ASL Pescara come da precedente sub 1.8) per disporre la decorrenza della riassegnazione alle mansioni proprie del dipendente, ancorché nelle more dell'acquisizione dell'atto di revoca della sospensione da parte dell'Ordine professionale di appartenenza del dipendente.

1.13 È fatta salva l'applicazione di cui all'articolo articolo 26, commi 2 e 2-bis* del decreto legge 17 marzo 2020, numero 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, numero 27, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

* Articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 17 marzo 2020, numero 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, numero 27.

Comma 2. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi

di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. (147) (150)

Comma 2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Per tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, si propone l'argomento al Direttore Generale per la conseguente adozione del protocollo operativo ASL Pescara per l'attuazione dell'articolo 4 del decreto legge 44/2021 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 28 maggio 2021, numero 76, nei termini dianzi rappresentati.

Acquisto il parere tecnico favorevole in merito del Direttore Amministrativo dell'ASL Pescara, proponente, ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241, e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza.

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:

- Direttore Amministrativo dell'ASL Pescara, proponente.

Acquisiti il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo.

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti ed approvati;

1. di Approvare il protocollo operativo ASL Pescara per l'attuazione dell'articolo 4 del decreto legge 44/2021 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 28 maggio 2021, numero 76, nei termini che seguono.

1.1 L'ASL Pescara, per il tramite della UOC Trattamento Economico del Personale dipendente e convenzionato, trasmette alla Regione Abruzzo in via telematica, per il tramite del "Portale del Medico – Servizi online" del sito regionale, l'elenco completo dei propri dipendenti comprensivo del personale sanitario nonché del personale tecnico/professionale/amministrativo, con l'indicazione del luogo di residenza; la

trasmissione deve essere aggiornata almeno con cadenza mensile attraverso l'inserimento del personale di nuova assunzione e del personale cessato.

- 1.2 A tal fine la credenziale di accesso per la trasmissione degli elenchi viene richiesta, alla Regione Abruzzo - Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale, DPF019, in favore del Direttore della UOC Trattamento Economico del Personale dipendente e convenzionato.
- 1.3 All'esito della verifica dello stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi complessivamente acquisiti in sede regionale, ove non risultasse l'effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, segue la segnalazione dei nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati nei confronti dell'ASL di residenza di ciascun soggetto interessato. A tal proposito la segnalazione deve essere trasmessa al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Pescara, Dott. Ildo Polidoro, all'indirizzo mail all'uopo attivato così denominato: verificavaccinazioni.covid@asl.pe.it.
- 1.4 Ricevuta la segnalazione di cui al punto che precede, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, per il tramite del servizio di prevenzione di competenza, invita immediatamente l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante una delle seguenti condizioni: 1) l'avvenuta vaccinazione; 2) l'esenzione o il differimento ai sensi di legge; 3) la presentazione della richiesta di vaccinazione; 4) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
- 1.5 In caso di mancata presentazione della documentazione entro la scadenza del predetto termine di cinque giorni, da intendersi come termine perentorio, senza ritardo, il medesimo servizio invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo.
- 1.6 In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, di cui al precedente punto 4.3, il medesimo servizio di prevenzione di cui al punto che precede invita l'interessato a trasmettere immediatamente, comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione del vaccino, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale, decorso il quale, il servizio di prevenzione competente accerta in forma scritta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali

informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza se trattasi di soggetto tenuto all'iscrizione, per la presa d'atto e per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza.

1.7 Nel caso di accertamento espresso nei confronti di un dipendente dell'ASL Pescara, il servizio di prevenzione suddetto trasmette l'atto di accertamento direttamente presso il Direttore della UOC Trattamento Economico del personale dipendente e convenzionato per le attività consequenziali di seguito elencate.

1.8 Convocazione immediata della Commissione interna ASL Pescara per l'applicazione della normativa di cui all'articolo 4 del decreto legge 44/2021, con contestuale audizione dell'interessato innanzi alla ridetta Commissione.

1.9 La commissione ASL Pescara per l'applicazione della normativa di cui all'articolo 4 del decreto legge 44/2021, esaminato l'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e sentito l'interessato, valutate le esigenze di servizio, dispone nell'ordine:

- e) la sospensione immediata dal diritto di svolgere mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;
- f) l'assegnazione temporanea, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, che non implicano contatti interpersonali o comportino in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del contagio, con adeguamento del trattamento economico; ove possibile, valutate le esigenze di servizio, è concesso l'utilizzo di tutti gli istituti di assenza residui per l'anno 2021, fino ad azzeramento, ivi comprese le ferie residue dalle precedenti annualità, prima di assegnare il dipendente alle nuove mansioni; i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 44/2021, eventualmente assegnati a mansioni diverse e inferiori in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, non subiscono alcuna decurtazione della retribuzione;
- g) o, in via alternativa al sub b), un piano di attività in smart working, per le attività remotizzabili, ove presenti, con contestuale utilizzo di tutti gli istituti di assenza residui per l'anno 2021, fino ad azzeramento, ivi comprese le ferie residue dalle

precedenti annualità;

h) quando non sussistono le condizioni di cui a precedenti sub b) e sub c), il dipendente è tenuto all'immediato utilizzo di tutti gli istituti di assenza residui per l'anno 2021, fino ad azzeramento, ivi comprese le ferie residue dalle precedenti annualità; dalla data di esaurimento di tali istituti il dipendente è sospeso da ogni mansione sino alla data del 31/12/2021 e per tale periodo di sospensione non sono dovuti retribuzione o altro compenso o emolumento comunque denominato. Il periodo di sospensione dalle mansioni non determina la maturazione di ferie.

1.10 Le misure di cui alle lettere a), b), c), e d) mantengono efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

1.11 L'assolvimento dell'obbligo vaccinale deve essere prodotto prontamente dal dipendente interessato al Direttore del Dipartimento di Prevenzione per le attività consequenziali e le immediate comunicazioni all'Ordine professionale di appartenenza ed al Direttore della UOC Trattamento Economico del personale dipendente e convenzionato per la presa d'atto e per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza.

1.12 Il Direttore della UOC Trattamento Economico del personale dipendente e convenzionato procede alla nuova convocazione della Commissione ASL Pescara come da precedente sub 1.8) per disporre la decorrenza della riassegnazione alle mansioni proprie del dipendente, ancorché nelle more dell'acquisizione dell'atto di revoca della sospensione da parte dell'Ordine professionale di appartenenza del dipendente.

1.13 È fatta salva l'applicazione di cui all'articolo articolo 26, commi 2 e 2-bis* del decreto legge 17 marzo 2020, numero 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, numero 27, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

* Articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 17 marzo 2020, numero 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, numero 27.

Comma 2. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti

autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. (147) (150)

Comma 2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

2. di Istituire, con decorrenza immediata e per la durata della vigenza dell'articolo 4 del decreto legge 44/2021, la "Commissione ASL Pescara per l'applicazione della normativa di cui all'articolo 4 del decreto legge 44/2021" così costituita:

- Direttore Amministrativo Aziendale in qualità di Presidente;
- Coordinatore Funzione Territoriale;
- Direttore della UOC Direzione Medica Presidi Ospedalieri;
- Direttore UOC Dinamiche del personale;
- Direttore UOC Medicina Legale;
- Direttore della UOSD Risk Management;
- Titolare I.F.O. Pianificazione e Controllo Attività di Assistenza Diretta e di Supporto Area Ospedaliera e Territoriale;
- Medico Competente aziendale.

3. di Stabilire che ciascun componente la "Commissione ASL Pescara per l'applicazione della normativa di cui all'articolo 4 del decreto legge 44/2021", come sopra istituita, possa individuare un delegato in caso di impossibilità motivata alla presenza; le decisioni della Commissione, in caso di contrasto, sono assunte a maggioranza. In caso di parità assume prevalenza la scelta del Presidente;

4. di Dare Mandato alla UOC Affari Generali e Legali di trasmettere il presente atto alla UOC Sistemi Informativi per la gestione dell'iter procedurale di attivazione della casella di posta elettronica verificavaccinazioni.covid@asl.pe.it da affidare alla responsabilità del Direttore del Dipartimento di Prevenzione;

5. di Dare Mandato alla UOC Affari Generali e Legali di trasmettere il presente atto presso l'ente Regione Abruzzo - Dipartimento Sanità, Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale, DPF019, nonché presso i dirigenti responsabili delle unità operative ASL Pescara di seguito elencate: Direttore del Dipartimento di Prevenzione e Direttore UOC Medicina Legale, Medico Competente,

UOC Dinamiche del Personale, UOC Trattamento Economico del personale dipendente e convenzionato ed al DPO Aziendale, per il seguito di competenza;

6. di Dare Atto che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con deliberazione del 28/06/2012 n. 705 è immediatamente esecutivo;

7. di Disporre la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio aziendale on line, ai sensi dell'articolo 32 Legge 69/2009, in Amministrazione Trasparente del sito aziendale, in sezione Atti Generali, nonché la trasmissione a tutto il personale dipendente a mezzo mail aziendale.

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. «voceconto»
Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Ciamponi

firmato digitalmente

Deliberazione n. 1406 del 07/09/2021 ad oggetto:

DECRETO LEGGE 44/2021 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LEGGE 28 MAGGIO 2021, NUMERO 76, ARTICOLO 4 - ADOZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO ASL PESCARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 07/09/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): SI

Il Funzionario Incaricato